

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -
- Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7809-2024 proposto da:

A.S.T. S.P.A. - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIROLAMO MONTELEONE;

- ricorrente principale -

contro

2026 TV , rappresentato e difeso dall' TV
2041 avvocato RENZO BRIGUGLIO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 25/2024 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/01/2024 R.G.N. 534/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

Oggetto



R.G.N. 7809/2024

Cron.
Rep.
Ud. 23/04/2026
CC
È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 25/2024, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa dal locale Tribunale nel giudizio promosso da VT contro l'Azienda ST () S.p.A.

Il T , autista di linea dal 1977 al 2001, aveva chiesto il risarcimento del danno differenziale conseguente a un infarto miocardico subito in servizio il 2 febbraio 1999 e a gravi patologie artrosiche al rachide.

La Corte territoriale ha confermato la sussistenza della responsabilità della società datoriale ex art. 2087 c.c., accertando l'insalubrità dell'ambiente di lavoro: in particolare, è stato ritenuto provato che il lavoratore fosse sottoposto a turni gravosi di 12-13 ore giornaliere (comprese le soste) con frequente ricorso allo straordinario. L'istruttoria ha inoltre evidenziato l'impiego di mezzi obsoleti, privi di servosterzo, riscaldamento e climatizzazione, condotti su percorsi impervi e montani della catena dei Nebrodi.

2. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di merito ha accolto l'appello principale del lavoratore, eliminando la riduzione del 50% del risarcimento precedentemente disposta in ragione delle preesistenti condizioni di salute (obesità, diabete e



ipertensione). La Corte ha ritenuto che tali patologie costituissero "concause naturali" e non comportamenti colpevoli del danneggiato ex art.1227 c.c.

Di conseguenza, l'ST è stata condannata al pagamento della somma integrale di € 402.190,00 oltre interessi e rivalutazione, al lordo dell'indennizzo INAIL.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Azienda ST () S.p.A., affidandolo a tre motivi.
4. Resiste, con controricorso, VT e spiega, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2727-2729 c.c. : l'AST lamenta che la Corte d'Appello abbia ignorato l'intensa attività politica svolta dal T (Consigliere, Assessore e Vicesindaco) tra il 1980 e il 2001. Secondo la ricorrente, tale impegno dimostrerebbe l'insussistenza di uno stress lavorativo invalidante o, in alternativa, costituirebbe la reale causa (extra-lavorativa) della patologia.

La seconda censura deduce la violazione degli artt. 2087, 1218, 1223 e 2056 c.c., nonché falsa



applicazione dell'art. 41 c.p. La società sostiene che non vi sia prova che il danno fosse da ritenersi conseguenza diretta del lavoro, evidenziando che i mezzi condotti dal lavoratore erano revisionati e dotati di servosterzo per legge e che i turni erano conformi alla contrattazione collettiva. Critica, inoltre, l'applicazione dei criteri penalistici di causalità al rapporto civile.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223-1228, 2043 e 2056 c.c. sul "quantum" : L'ST censura la decisione di non ridurre la misura del risarcimento in presenza di stati morbosi antecedenti. Sostiene che il danno biologico debba essere rapportato alle reali condizioni di salute del soggetto (già affetto da obesità, diabete e ipertensione) e non liquidato come se l'organismo fosse stato integro.

6. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati.

Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito



essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, contrariamente a quanto afferma, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio concernente lo stress extra lavorativo vissuto dal dipendente.

Occorre, poi, chiarire che, allorché la prova adottata sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell' "*id quod prelumque accidit*", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17410 del 2019).



In tale ambito, non v'è dubbio che il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente (Cass. n. 8115 del 2025). Conseguente a tale assunto, tuttavia, che risulta censurabile in cassazione la sola decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

Nella specie, in fatto, la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze probatorie in atti e, in particolare, alla luce della CTU medico-legale.

Il consulente, pur riconoscendo la coesistenza di fattori di rischio extra-lavorativi, ha accertato che lo stress professionale è stato determinante nella genesi della cardiopatia escludendo che l'impegno politico fosse stato dotato di valenza decisiva idonea



a interrompere il nesso causale tra le accertate disagiate condizioni lavorative e l'infarto intercorso.

In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in casi consimili (il richiamo è a Cass. n. 15762 del 2019 e a Cass. n. 14770 del 2008; fra le più recenti, Cass. n. 32565 del 2024) ha ritenuto che, alla luce, peraltro, del rilievo del tutto marginale dei fattori extra - lavorativi, dovesse riconoscersi efficienza causale a ciascun antecedente logico che avesse contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento e, quindi, in particolar modo alle condizioni lavorative disagiate ed usuranti.

Proprio con riguardo al nesso eziologico ed alla correlata responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. va rilevato come la Corte abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'articolo 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico e così come interpretato da costante giurisprudenza, afferma che il datore di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, ha l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del proprio dipendente (vedi, tra le altre, Cass. n. 9614 del 2001) e di tutti i soggetti ad esso equiparati (vedi, Cass. n. 9870 del 2014).

In particolare, come noto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e



d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; la Corte, con particolare riguardo ad una ipotesi di esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa (Cass. n. 26390 del 2024) ha affermato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991).

Nella specie, l'accertato utilizzo di mezzi carenti di requisiti ergonomici e l'imposizione di turni sistematicamente superiori all'orario contrattuale, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, integrano pienamente la colpa datoriale, indipendentemente dall'osservanza di specifiche norme di settore.

Quanto alla dedotta necessità di riduzione del risarcimento in considerazione degli stati premorbose del T , la Corte ha correttamente applicato i principi statuiti in sede di legittimità circa il concorso di cause naturali che non giustifica un frazionamento della responsabilità civile se la condotta datoriale è stata condizione necessaria dell'evento.

Ha affermato, al riguardo, questa Corte, che la preesistenza di uno stato patologico in capo al



lavoratore costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. (Cfr., fra le altre, Cass. n. 32565 del 2024)

La Corte ha escluso, in particolare, che fosse ravvisabile una colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c., trattandosi, con riguardo alle patologie sofferte dal lavoratore, di fattori naturali e non di condotte umane, talchè ha ritenuto che il danno biologico dovesse essere risarcito per intero.

Ha ritenuto, correttamente al riguardo, erroneo il riferimento alla richiamata disposizione codicistica da parte del giudice di primo grado, evidenziando che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, talchè, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "concausale" di un fattore naturale non è ammesso affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato" tale da condurre, *tout court*, ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa talchè, qualora non risulti provata l'esistenza di un fattore naturale in grado di escludere del tutto il nesso causale, si deve reputare la responsabilità dell'autore del danno per l'intero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull'attribuzione



della colpa, né sulla liquidazione del danno (Cass. n. 28811 del 2019; Cass. n. 20836 del 2018).

Ha proceduto, altresì, la Corte ad una approfondita disamina in fatto circa patologie ed abitudini del lavoratore, sulla base della effettuata CTU, escludendo che lo stato pre-morboso del T avesse avuto incidenza sulla patologia invalidante oggetto di giudizio e concludendo per la sussistenza di una causa necessaria del danno biologico nella condotta dell'Azienda, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità.

7. Con l'unico motivo di ricorso incidentale denuncia il controricorrente la violazione dell'art. 74 T.U. n. 1124/65 e art. 13 D.Lgs. n. 38/2000): deduce, all'uopo, che la propria rendita INAIL non includesse il danno biologico e non dovesse, quindi, essere detratta dal risarcimento civilistico.

Il motivo non può essere accolto.

Va premesso che, come anche di recente affermato da questa Corte, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee,



tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 21196 del 2025).

Occorre poi evidenziare che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 25191 del 2023) l'art.13, comma 2 del d.lgs. n. 38/2000 stabilisce che "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni".



Il testo della norma non lascia spazio a dubbi sul fatto che per l'operatività del nuovo sistema indennitario introdotto dal d.lgs. n. 38/2000 occorra che si verifichi una delle due condizioni ivi previste ovvero che il fatto si sia verificato oppure sia denunciato dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (verificatasi il 9 agosto del 2000).

Evidentemente, il legislatore nell'ottica di ampliare la tutela sociale del lavoratore (come è noto, più favorevole per il lavoratore per le condizioni di operatività dell'indennizzo che ad es. prescindono dalla colpa del lavoratore e dello stesso datore di lavoro) ha posto in via alternativa una condizione duplice (verificazione o denuncia) restando così sufficiente che il fatto sia anche soltanto denunciato successivamente all'entrata in vigore, quand'anche si fosse verificato nel regime precedente (proprio come si è verificato nel caso di specie).

Nel caso in esame ha ritenuto la Corte che il fatto si è verificato prima (1999) ma è stato denunciato dopo il termine indicato dalla legge (2002) sicché rientra pienamente nel regime del d.lgs. 38/2000 con conseguente decurtazione del danno biologico liquidato (o liquidabile) dall'INAIL. Non rileva, non potendo essere valutata in sede di legittimità, la circostanza, in fatto, addotta da parte ricorrente secondo cui l'INAIL non avendo erogato il danno biologico non potesse neanche astrattamente valutarne il costo.



Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti.

In considerazione del diverso rilievo ponderale delle due contrapposte posizioni sostanziali e processuali, si reputa congrua la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite e il ricorrente principale va condannato alla rifusione delle residue spese liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa, nella misura di un terzo le spese di lite e condanna il ricorrente principale alla rifusione dei residui due terzi, che liquida in euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso nell'Adunanza camerale del 23 aprile 2026.

La Presidente

Margherita Maria Leone

CASSAZIONE.NET

